



**La TRASPARENZA
dopo il D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33**

*Relazione di Dario Lo Guarro
Funzionario M.I.U.R. - U.S. XII Verona*

***Incontro formativo del 17/12/2013
Verona, Educandato agli Angeli, ore 9.15***



L' ANALISI DEL D.LGS. 33/2013

Premessa:

- *Il presente lavoro costituisce una prima personale riflessione sul decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nelle slides che seguono si riportano le disposizioni del testo normativo con sintetici richiami ad alcune delle maggiori questioni interpretative ed applicative che ne derivano. La trattazione, che non pretende di essere esaustiva, è rivolta in particolar modo al mondo delle Istituzioni scolastiche. Lo “stato dell’arte” consiglia un approccio allo stesso tempo critico e prudente, e soprattutto un costante monitoraggio del contesto normativo e interpretativo di riferimento (circolari, direttive, deliberazioni CIVIT e di altre autorità, sentenze, etc.), nella consapevolezza che la materia è in costante evoluzione.*



Le tappe verso la trasparenza

- **L. 241/90:** accesso agli atti amministrativi
- **L. 150/2000:** disciplina delle attività di *informazione e di comunicazione* delle PA
- **L. 15/2005:** trasparenza come principio dell'attività amministrativa (art. 1 L. 241/90); esercizio telematico del diritto d'accesso; di contro, restringe il diritto di accesso
- **D.lgs. 82/05 (C.A.D.):** l'art. 54 definisce per la prima volta il contenuto obbligatorio dei siti web istit. della PA; art 53: caratteristiche dei siti
 - > Trasparenza: Dall'accesso alla pubblicità
- **L. 69/2009:** pubblicità legale di atti e provvedimenti tramite pubblicazione sui siti web
- **L. 15/09 - D.lgs. 150/09:** trasparenza come accessibilità totale; livello essenziale delle prestazioni; P.T.T.I.; CIVIT
- **D.L. 83/2012:** amministrazione aperta
- **L. 190/12:** Delega per il riordino degli obblighi di pubblicazione; la Civit opera quale autorità nazionale anticorruzione; autonomi obblighi di pubblicazione.
- **D.lgs. 33/2013**




Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

LE NOVITA’:

- Riordina e sistematizza gli obblighi di pubblicazione on line
- Nuovi obblighi, fra i quali: individuazione di un Responsabile per la Trasparenza (RpT) e predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.)
- Introduzione dell’Accesso civico
- Tempi di pubblicazione *certi*
- Apparato sanzionatorio



Obiettivi del D.Lgs. 33/13 secondo Circ. 2/13 D.F.P.

- **Rafforzare** lo strumento della **trasparenza**, misura fondamentale per la prevenzione della corruzione;
- **Riordinare** in un unico corpo normativo le numerose disposizioni in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità
- **Standardizzare** le modalità attuative della pubblicazione attraverso il sito istituzionale.

Da tenere presente:

- Entrata in vigore: 20 aprile 2013
- Entrata in vigore differita per specifiche disposizioni: 20 ottobre 2013
- Modelli CIVIT e/o decreti attuativi non differiscono l'entrata in vigore

La struttura del D.lgs. 33/2013

- **Capo I : Principi generali**
- **Capo II : Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni**
- **Capo II: Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche**
- **Capo IV: Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati**
- **Capo V : Obblighi di pubblicazione in settori speciali**
- **Capo VI: Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni**
- **Capo VII: Disposizioni finali e transitorie**
- **Allegato A**



Capo I

Principi generali



Art. 1 Principio generale di trasparenza (1 di 3)

- 1. La **trasparenza** e' intesa come **accessibilita' totale** delle informazioni concernenti **l'organizzazione e l'attivit ** delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
- Trasparenza = accessibilit  totale delle informazioni (cfr. D.lgs. 150/09) riguardanti **l'organizzazione e l'attivit ** (cfr. art. 2) della PA
- **Scopo: favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.



La trasparenza come principio generale

- **“Forme diffuse di controllo”**:
- *In precedenza, nella L. 15/09:
“del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità”.*
- *Oggi: “**sul perseguimento
delle funzioni istituzionali
e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche**”*



Art. 1 Principio generale di trasparenza (2 di 3)

- *2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. **Essa è condizione di garanzia delle libertà** individuali e collettive, **nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione** e concorre alla realizzazione di una **amministrazione aperta**, al servizio del cittadino.*



La trasparenza come principio generale

***Trasparenza nel rispetto delle
disposizioni in materia di:***

- ***segreto di Stato***
- ***segreto d'ufficio***
- ***segreto statistico***
- ***protezione dei dati personali***

La trasparenza è:

- ***garanzia delle libertà e dei diritti***
- ***integra il diritto ad una “buona amministrazione” (cfr. art. 41 C.D.F.UE)***
- ***Concorre alla
“amministrazione aperta”
(cfr. art. 18 D.L. 83/2012, abrogato)***



Art. 1 Principio generale di trasparenza (3 di 3)

- *3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del **livello essenziale delle prestazioni erogate** dalle amministrazioni pubbliche **a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della **funzione di coordinamento informativo statistico e informatico** dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui **all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.*****



La trasparenza come principio generale

■ **Art. 117, comma 2**

“Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...]

“m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”; [...]

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;



Art. 2 Oggetto

- 1. *Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti **l'organizzazione e l'attività** delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.*
- 2. *Ai fini del presente decreto, per **pubblicazione** si intende la pubblicazione, **in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali** delle pubbliche amministrazioni dei **documenti, delle informazioni e dei dati** concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.*



Publicazione sul sito web

- **Publicazione:**
in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A
- **Siti istituzionali**
■ *Art. 53 C.A.D.: le PA realizzano siti istituzionali che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'.*
- *DIRETTIVA FP N. 8/2009*
le PA "sono tenute a provvedere all'iscrizione al dominio ".gov.it" dei siti che intendono mantenere attivi".



Materiale da pubblicare

- ***Oggetto di pubblicazione:***

- ***documenti***

- ***informazioni***

- ***dati***

***riguardanti organizzazione e
attività della PA***

***La determinazione dell'oggetto di
pubblicazione è volutamente
onnicomprensiva***



Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità

- 1. ***Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.***

→ ***Art. 7: pubblicazione in formato di tipo aperto (articolo 68 CAD) e riutilizzabilità del materiale oggetto di pubblicazione obbligatoria***



Art. 4 Limiti alla trasparenza (1 di 2).

- 1. **Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali** diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una **diffusione** dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la **indicizzazione e la rintracciabilità** tramite i motori di ricerca web ed il loro **riutilizzo** ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
- 2. **La pubblicazione** nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di **dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione**, nonché a **dirigenti** titolari degli organi amministrativi e **finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica**, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- 3. Le pubbliche amministrazioni **possono disporre** la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti **che non hanno l'obbligo di pubblicare** ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, **procedendo alla anonimizzazione dei dati personali** eventualmente presenti.
- 4. **Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione** di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere **non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza** della pubblicazione.



Art. 4 Limiti alla trasparenza (2 di 2).

- **5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni** di chiunque sia addetto a una funzione pubblica **e la relativa valutazione** sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. **Non sono invece ostensibili**, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti **la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari** che causino l'astensione dal lavoro, **nonche' le componenti della valutazione o le notizie** concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, **idonee a rivelare** taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, **lettera d)** del decreto legislativo n. 196 del 2003.
- **6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso** delle informazioni di cui **all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241**, e successive modifiche, di tutti i dati di cui **all'articolo 9** del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di **quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica**, nonche' quelli relativi alla diffusione dei **dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale**.
- **7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicita' previsti dal presente decreto**, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
- **8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati** in banche dati rese disponibili sul web.



Obblighi di pubblicazione dei dati personali

Principio : *Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali (diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari) comportano la possibilita' di una loro:*

- ***diffusione*** attraverso siti istituzionali
- *il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono **indicizzazione e la rintracciabilita'** tramite i motori di ricerca web ed il loro **riutilizzo.***



Dati sensibili e dati giudiziari

I dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

- d) ***"dati sensibili": i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;***
- e) ***"dati giudiziari": i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;***



Riferimenti sul conflitto TRASPARENZA/ PRIVACY

- *“Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile” (art. 15 D.lgs. 196/2003)*
- Art. 2050 c.c.: responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (salvo non si provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno)
- Deliberazione Garante privacy 88/2011

Interpretazioni da aggiornare alla luce del D.Lgs. 33/2013



Limiti alla diffusione dei dati e all'accesso agli atti

- Art. 24 L. 241/90: *Esclusione dal diritto di accesso*

- 1. Il diritto di accesso e' escluso:*

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato (legge 24 ottobre 1977, n. 801 ss.mm.) e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;*
 - b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;*
 - c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;*
 - d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.*
- 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: → D.P.R. 183/2006*



Segreto statistico

Art. 9 D.lgs. 322/89. Disposizioni per la tutela del segreto statistico

- 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, **((, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili))**, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. **((2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.))** 3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, **((provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque))**.



Art. 5 Accesso civico (1 di 2)

- 1. **L'obbligo** previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati **comporta il diritto di chiunque di richiedere** i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- 2. La richiesta di accesso civico **non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva** del richiedente **non deve essere motivata, e' gratuita** e va presentata **al responsabile della trasparenza** dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- 3. L'amministrazione, **entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito** del documento, dell'informazione o del dato richiesto e **lo trasmette contestualmente al richiedente**, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.



Art. 5 Accesso civico (2 di 2)

- **4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo** di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
- **5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto.**
- **6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.**



L'accesso civico: Alcune differenze con il F.O.I.A. dei Paesi di *common law*

Freedom of information Act	Accesso civico
Right to know come principio, a prescindere dagli obblighi di pubblicazione	Il diritto nasce dagli obblighi di legge
Su qualsiasi informazione (info pubbliche=di proprietà dei cittadini)	Il diritto si esercita solo sulle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria
Accesso agli atti amministrativi come strumento <i>integrativo</i> (in casi di privacy)	Accesso agli atti amministrativi come strumento <i>autonomo</i>
Costi e attribuzione di risorse ingenti, tempi lunghi di attuazione	A costo zero e entrata in vigore immediata



Differenze con l'accesso ai documenti amministrativi (art. 22 ss. L. 241/90 – DPR 184/06).

Caratteristiche dell'accesso “tradizionale”:

- **Diritto accordato solo agli “interessati” = soggetti privati**, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, **che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso**;
- **Modalità: prendere visione e estrarre copia**
- **Oggetto: solo documenti amministrativi (L. 241/90) materialmente esistenti; la PA non e' tenuta ad elaborare dati** in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso (DPR 184/2006).
- **Tutela dei controinteressati** (alla riservatezza)
- **Inammissibili** istanze di accesso preordinate ad un **controllo generalizzato** dell'operato delle PA
- Rilascio di copia **oneroso**
- Richiesta di accesso **motivata**.
- La richiesta deve indicare gli **estremi del documento** oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta (Dpr 184/06)
- Tutela Commissione per l'accesso



L'accesso civico è invece:

- Accordato a chiunque
- Modalità: pubblicazione sul sito e comunicazione al richiedente
- Oggetto: documenti, informazioni e dati soggetti a pubblicazione obbligatoria
- Non opera la tutela dei (=comunicazione ai) controinteressati
- Finalizzato ad un controllo diffuso
- Richiesta gratuita
- Richiesta non motivata
- Indirizzata al RpT; attivabile potere sostitutivo
- Effetti: obblighi di segnalazione ex art. 43, c. 5



Differenza tra i 2 tipi di accesso:

Cons. St., Sez. VI, sentenza 20/11/2013, n. 5515

“Le nuove disposizioni, dettate con d.lgs. 14.3.2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, mirando le prime al contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti, concernenti l’organizzazione, e gli specifici campi di attività delle amministrazioni pubbliche, nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti “direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” (c.d. "accesso civico"); mentre le disposizioni in materia di accesso disciplinano i casi ed i modi in cui, ai soli soggetti titolari di interessi qualificati, è consentita la visione e l’estrazione di copia di documenti correlati direttamente a detti interessi. *Pertanto, l’istanza volta a conoscere “tutti gli atti delle procedure di valutazione di tutti i dottorandi di ricerca...il cui relativo titolo è stato o non è stato rilasciato da una determinata data in poi...” deve essere ricondotta in via esclusiva alla legge n. 241/1990, atteso che una così ampia diffusione degli atti interni di qualsiasi procedura valutativa non appare senz’altro imposta dal ricordato d.lgs. n. 33/2013.*”



L'accesso civico: tutela giurisdizionale

Tutela ex D.lgs. 104/2010:

- *art. 116 (Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi) Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi ((, **nonche' per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza**)) il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.*
- *Art. 123 giurisdizione esclusiva del GA*
- *Art. 23 Difesa personale delle parti*



Art. 6 Qualita' delle informazioni

- 1. *Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone **l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita'** secondo quanto previsto dall'articolo 7.*
- 2. *L'esigenza di assicurare **adeguata qualita'** delle informazioni diffuse **non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.***



I requisiti di qualità

- *integrità*
- *costante aggiornamento*
- *completezza*
- *tempestività*
- *semplicità di consultazione*
- *comprensibilità*
- *omogeneità*
- *facile accessibilità*
- *conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione*
- *indicazione della provenienza*
- *riutilizzabilità*



I requisiti di qualità

- In mancanza di una loro definizione, CIVIT (con Linee Guida per il PTTI, art. 10,c. 1) e DPCM (art. 48) dovranno fornire indicazioni all'interpretazione e applicazione di questi principi
- Tali requisiti integrano/sviluppano quanto stabilito dal CAD (v. rinvio alle regole tecniche di attuazione, con DPCM, ex art. 71; principi relativi alle “caratteristiche dei siti”, art. 53)



Art. 7 Dati aperti e riutilizzo

- *1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono **pubblicati in formato di tipo aperto** ai sensi **dell'articolo 68** del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo **2005, n. 82**, e sono **riutilizzabili** ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità'.*



Publicazione “in formato di tipo aperto” (art. 68 C.A.D.):

- ***formato dei dati di tipo aperto = formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi (68,3,a);***
- ***dati di tipo aperto = i dati che presentano le caratteristiche di libera disponibilità, accessibilità tramite ICT e “gratuità” di cui all’art. 68, c.3, lett.b)***


In base al CAD, l’AgID elabora, a cadenza almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili dalle PA



Riutilizzabilità


- *D.lgs. 36/2006*
- *D.lgs. 82/2005*
- *D.lgs. 96/2003,*

senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità'.



Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione (1 di 2)

- 1. I documenti contenenti **atti** oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati **tempestivamente** sul sito istituzionale dell'amministrazione.
- 2. I documenti contenenti **altre informazioni e dati** oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente **sono pubblicati e mantenuti aggiornati** ai sensi delle disposizioni del presente decreto.



Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione *(2 di 2)*

- *3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.*



Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti (1 di 2)

- 1. *Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata un'apposita **sezione denominata «Amministrazione trasparente»**, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».*



Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti (2 di 2)

- **2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono **comunque conservati e resi disponibili**, con le modalità di cui all'articolo 6, **all'interno di distinte sezioni del sito di **archivio****, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.**



Da “Trasparenza, Valutazione e Merito” ad “Amministrazione Trasparente”

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 all’art. 11, comma 8, aveva introdotto l’obbligo di pubblicazione

sui siti internet delle PA un’apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”:

- Successivamente, l’art. 18 D.L. 22 luglio 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) ha introdotto – in modo non chiaro– l’espressione “*Amministrazione aperta*”, una sorta di sotto-sezione della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” con informazioni su sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari di qualunque genere.
- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 333 (art. 53, comma 1, lett. i) e t)) ha abrogato – tra gli altri – l’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (che aveva introdotto la sezione “Trasparenza, valutazione e merito”) e l’art. 18 L. 134/2012 (che aveva introdotto la sottosezione “Amministrazione aperta”).
- Per effetto di tali abrogazioni, viene meno l’obbligo di pubblicazione sui siti internet istituzionali delle PA della sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” e della sottosezione denominata “Amministrazione aperta”, e viene introdotto l’obbligo della creazione di una sezione denominata “Amministrazione trasparente”.



Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (1 di 7)

- **1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.**



Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (2 di 7)

- 2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui al comma 1, **definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione** previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le **misure organizzative volte ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi informativi** di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, **il Programma costituisce di norma una sezione del Piano** di prevenzione della corruzione.



Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (3 di 7)

- ***3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.***



Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (4 di 7)

- 4. *Le amministrazioni pubbliche garantiscono la **massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.***
- 5. *Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.*



Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (5 di 7)

- **6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**
- **7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.**



Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (6 di 7)

- **8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.**



Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (7 di 7)

- **9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**



P.T.T.I.: Cosa c'era in precedenza...

- Art. 15 Dlgs. 150/2009

Comma 2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:

- a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
- b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
- c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
- d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 (*oggi abrogato: rinvio automatico al PPTI di cui all'art. 10 Dlgs 33/2013*), nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.

Il PTTI, definito dall'organo di indirizzo p/a, era adottato da “ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti”



...e Oggi

- Il DLGS 33/13 non indica più chi definisce il PTTI, ma solo che ogni PA lo adotta e lo pubblica e che il RpT lo aggiorna
- Si noti che il PTC (190/2012) invece è adottato dall'”organo di indirizzo politico” su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (che lo stesso organo ha nominato)



E nelle Istituzioni scolastiche?

- Il P.T.T.I. è un atto *programmatico* che richiede però anche soluzioni *organizzative* (delle risorse umane e strumentali, in primis)
- ***D.lgs. 165/2001, art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo), comma 4: le PA i cui organi di vertice non siano espressione di rappresentanza politica adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro***
- ***Il consiglio di istituto “elabora e adotta gli indirizzi generali” (art. 10, c.1,D.lgs. 297/94)***
- ***Il Dirigente scolastico: potere di gestione***
- Dunque: adozione del P.T.T.I. da parte del Cdl su proposta del DS?



C.N.C.U.

- *“Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico è l’organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, il suo compito è contribuire al miglioramento e al rafforzamento della posizione del consumatore/utente nel mercato.”*

<http://www.tuttoconsumatori.org>

La PA potrà contattare l’articolazione locale delle associazioni di consumatori e utenti



IL Programma triennale per la trasparenza e l'integrità:

- *Deve essere **aggiornato annualmente***
- *Indica le iniziative previste per garantire:*
 - a) *un **adeguato livello di trasparenza**, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;*
 - b) *la **legalità' e lo sviluppo della cultura dell'integrità'**.*
- *Definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione (comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità' e la tempestività' dei flussi informativi)*
- *Gli obiettivi indicati sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance*



Linee guida CIVIT per il P.T.T.I.

- La CIVIT (art. 13, c. 6, Dlgs. 150/09) “*adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a)*”;
- Delibera CIVIT 105 del 14.10.2010: Linee guida per la predisposizione del PTTI ex art. 13 D.lgs 150/2009
- Delibera CIVIT 2/2012 Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del PTTI
- Delibera CIVIT 50 del 4.7.2013 Linee guida per l'aggiornamento del PTTI 2014/2016

<http://www.civit.it/>



Delibera CIVIT 50/2013

- Il termine per l'adozione è il 31/1/2014
- Si sottolinea lo stretto raccordo tra PPC e PTTI
- Necessità del PNA (approvato l'11.9.13) e delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di pubbl. da parte degli OIV (entro il 31/12/13, ora 31/1/2014)
- La tabella 1 contiene l'indice (dei contenuti) del PTTI



Piano della performance e Relazione sulla performance

- **Piano della performance**: È un doc. programmatico triennale, redatto annualmente entro il 31 gennaio, “*da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori*” (art. 10, 1, a, D.lgs. 150/09)
- **Relazione sulla performance**: da adottare entro il 30 giugno, “evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato” (art. 10, 1, b, D.lgs. 150/09)
- Redatti annualmente dalle PA – immediatamente trasmessi a CIVIT e MEF
- In caso di mancata adozione del Piano (comma5): divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti corresponsabili; l'amministrazione non può assumere né conferire incarichi di consulenze o di collaborazione



La performance nelle scuole

- Art. 74, comma 4, D.lgs. 150/09: DPCM (con MIUR e MEF) determina limiti e modalità di applicazione dei titoli II (*misurazione, valutazione e trasparenza della performance = ciclo di gestione della performance; trasparenza e rendicontazione della performance*) e III (*merito e premi*) al personale docente
- **DPCM 26/1/2011 (Determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale docente)**
Art. 5 (Sistema di misurazione e valutazione della performance): il MIUR, sulla base delle modalità definite da un protocollo di collaborazione adottato d'intesa con la commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce con apposito provvedimento il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con il quale verranno individuati le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance.
- **L'esclusione normativa si riferisce esplicitamente al solo personale docente, sicché rimane a tutt'oggi problematica l'individuazione, per via puramente interpretativa, delle modalità applicative per il personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario). (Qui, in assenza di OIV, qual è il soggetto incaricato a provvedere agli adempimenti relativi al Sistema di misurazione e valutazione della performance"?)**



Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione

- 1. *Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono **tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.***
- 2. *Alle **societa' partecipate** dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle societa' da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile **si applicano, limitatamente alla attivita' di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
- 3. *Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.*



Anche le Scuole rientrano tra le PA...

- Art. 1, comma 2, D.lgs. 165/01: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative...”



Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (1 di 3)

- 1. *Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i **riferimenti normativi** con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le **direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti** ovvero nei quali si determina **l'interpretazione** di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per **l'applicazione** di esse, ivi compresi i codici di condotta.*



Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (2 di 3)

- ***1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.***



Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (3 di 3)

- *2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.*



Si noti...

- L'art. 12 estende gli obblighi di pubblicazione anche agli atti normativi (con finalità divulgative/mero valore notiziale) e amministrativi generali (direttive, circolari, programmi, istruzioni, codici di condotta...)
- Scopo: fornire agli utenti le conoscenze normative necessarie per comprendere l'azione amministrativa



Circa i codici di condotta...

- Nuovo art. 54 D.lgs. 165/2001
- D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ex art. 54)
- Del. 75/13 CIVIT (ex art. 54, c. 5): Linee Guida in materia di codici di comportamento delle PA (la Commissione auspica che, ove possibile, il codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 dicembre 2013 e, comunque, in tempo per consentire l’idoneo collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione).



Capo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni



Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

- 1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, **i dati relativi:***
 - a) *agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive **competenze**;*
 - b) *all'**articolazione** degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;*
 - c) *all'**illustrazione in forma semplificata**, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, **dell'organizzazione dell'amministrazione**, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;*
 - d) *all'elenco dei **numeri di telefono** nonché delle **caselle di posta elettronica** istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.*



Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (1 di 2)

- 1. *Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di **indirizzo politico**, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) **l'atto di nomina o di proclamazione**, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il **curriculum**; c) i **compensi** di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di **altre cariche**, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.*



Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (2 di 2)

- *2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 **entro tre mesi** dalla elezione o dalla nomina e **per i tre anni successivi** dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.*



Ricordare:

- **1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.**



Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (1 di 4)

- 1. *Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni **pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:** a) **gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;** b) il **curriculum vitae;** c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) **i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.***



Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (2 di 4)

- **2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, **nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.****



Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (3 di 4)

- *3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento **disciplinare**, e comporta il **pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario** ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*




Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (4 di 4)

- 4. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.*
- 5. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*




Il riferimento all'art. 30, comma 2, D.lgs. 104/10

- **D.lgs. 104/2010, art. 30** (Azione di condanna), **comma 2:**
*Puo' essere chiesta la condanna **al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva puo' altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi.***



Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (1 di 2) .

- *1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano **il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute**, di cui all'articolo **60, comma 2**, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*



Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato *(2 di 2)*.

- 2. *Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, **evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio**, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*
- 3. *Le pubbliche amministrazioni **pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale** distinti per uffici di livello dirigenziale.*



Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i **dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato**, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.*
- 2. *Le pubbliche amministrazioni **pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1**, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*



Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

- *1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano **l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti**, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.*



Art. 19 Bandi di concorso

- 1. *Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni **pubblicano i bandi di concorso** per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.*
- 2. *Le pubbliche amministrazioni **pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio**, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.*



Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

- 1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano i **dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.***
- 2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano i **dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.***
- 3. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i **dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.***




CIVIT, del. 20/12/2012

- Documento CIVIT 20 dicembre 2012 ha definito e diramato taluni *"Modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico, si sensi dell'art. 14, comma 5 del citato decreto legislativo n. 150/2009"*. Il Documento è stato successivamente revisionato e nuovamente approvato il 29 maggio 2013.




Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

- *1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.*
- *2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.*




Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato (1 di 5).

- *1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;*




Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (2 di 5).

- *c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.*




Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato (3 di 5).

- *2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.*



Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (4 di 5).

- *3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.*
- *4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata*



Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (5 di 5).

- *5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.*
- *6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.*



Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (1 di 2)

- 1. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano e aggiornano ogni sei mesi**, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», **gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti**, con particolare riferimento ai **provvedimenti finali dei procedimenti di:** a) **autorizzazione o concessione;** b) **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) **concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera** di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) **accordi stipulati dall'amministrazione** con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.



Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (2 di 2)

- **2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.**



I “provvedimenti finali” di cui all’art. 23, c. 1

- Secondo l’interpretazione fornita con avviso della CIVIT (seduta del 17.10.2013), le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti indicati nelle lettere dalla a) alla d) dell’art. 23, c. 1 del d.lgs n. 33/2013; rimane salva la facoltà di pubblicare anche elenchi relativi ad ulteriori provvedimenti finali rispetto a quelli espressamente individuati dall’art. 23, c. 1.



Elenchi e automatismi

- *La pubblicazione degli estremi dei provvedimenti nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento.*

Ciò implica l'utilizzazione di appositi sistemi automatizzati di gestione del fascicolo informatico (non interventi manuali)




Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

- *1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.*
- *2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*




Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

- *1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita' di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.*




Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (1 di 3).

- 1. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano gli atti con i quali sono determinati**, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **i criteri e le modalita'** cui le amministrazioni stesse devono attenersi **per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici** di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- 2. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.**



Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (2 di 3).

- **3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti** che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. **La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.**



Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (3 di 3).

- **4. *E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.***



La CIVIT sugli artt. 26 e 27

- *Si deve ritenere che “la disposizione si riferisca a tutti quei **provvedimenti che**, sulla base della normativa vigente, sono **volti a sostenere un soggetto** sia pubblico che privato, **accordandogli un vantaggio economico** diretto o indiretto **mediante** l’erogazione di **incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse**”. In altri termini, un “ausilio finanziario” (Del. CIVIT 59/2013).*
- *Del. 59 si pronuncia anche sul caso di più erogazioni che comportino il superamento dei 1000 euro in 1 anno: in tal caso, deve essere pubblicato l’atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, dovendosi fare peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.*



Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

- **1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:** a) **il nome** dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) **l'importo** del vantaggio economico corrisposto; c) **la norma o il titolo** a base dell'attribuzione; d) **l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;** e) **la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;** f) **il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.**
- **2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.**




Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

- *1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.*
- *2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.*



Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche



Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i **dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo** di ciascun anno in forma **sintetica, aggregata e semplificata**, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
- 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il **Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91***, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

**Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio*



Le modalità di pubblicazione dei bilanci

- Non basta la pubblicazione dei bilanci, ma occorre anche una pubblicazione sintetica, aggregata e semplificata, anche col ricorso a tabelle e altre rappresentazioni grafiche, al fine di rendere tali atti facilmente comprensibili ed accessibili all'utenza



Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

- *1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.*



Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

- 1. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano**, unitamente agli atti cui si riferiscono, **i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.**



Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati



Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

- 1. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano la carta dei servizi** o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
- 2. Le pubbliche amministrazioni, **individuati i servizi erogati agli utenti**, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, **pubblicano**: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.



Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

- 1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, **un indicatore dei propri tempi medi di pagamento** relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».*



Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi

- *1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.*
- *2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.*



Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (1 di 6).

- 1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una **breve descrizione del procedimento** con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) **l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria**; c) il nome del **responsabile del procedimento**, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;*



Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (2 di 6).

- *d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) **le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni** relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) **il termine fissato in sede di disciplina normativa** del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;*



Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (3 di 6).

- *g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) **gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale**, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) **il link di accesso al servizio on line**, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) **le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti** eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;*



Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (4 di 6).

- *m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i **risultati delle indagini di customer satisfaction** condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.*



Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (5 di 6).

- **2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.**



Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (6 di 6).

- *3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.*



Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

- *1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*




Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali




Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- **1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.**
- **2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.**



Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (1 di 2)

- *1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.*



Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (2 di 2)

- *2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.*



Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (1 di 3)

- *1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.*



Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (2 di 3)

- *2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.*



Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (3 di 3)

- *3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.*
- *4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.*



Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali (1 di 2)

- *1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.*
- *2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».*



Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali (2 di 2)

- *3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*
- *4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.*



Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale (1 di 2)

- *1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.*
- *2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.*
- *3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.*



Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale (2 di 2)

- *4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.*
- *5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.*
- *6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.*



Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

- *1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.*
- *1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.*



Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni



Art. 43 Responsabile per la trasparenza (1 di 3)

- **1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.**



Art. 43 Responsabile per la trasparenza (2 di 3)

- 2. Il responsabile provvede **all'aggiornamento del Programma triennale** per la trasparenza e l'integrità', all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
- 3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.



Art. 43 Responsabile per la trasparenza (3 di 3)

- *4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.*
- *5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, **all'ufficio di disciplina**, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti **al vertice politico** dell'amministrazione, **all'OIV** ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.*



Excursus: Resp. prev. corruzione e P.T.P.C.

- L. 190/12, art. 1:
 - c. 7: “l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di **prima** fascia in servizio, **il responsabile della prevenzione della corruzione**. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e' individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
 - c. 8 L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il **piano triennale di prevenzione della corruzione**, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.
- Il piano “*fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio*” (comma 5, lett.a);



Resp.prev. Corruzione e P.T.P.C.

- Il piano “risponde alle esigenze” elencate nel comma 9
- Responsabile della prevenzione della corruzione: Compiti (comma 10) e responsabilità (commi 12/14). Ha anche un *“ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del codice di comportamento” (del. ANAC 75/13).*



Resp.prev. corruzione e P.T.P.C. – La circolare 1/2013 DFP

- Vuole fornire informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione.
- “ la norma non pone una prescrizione inderogabile circa i destinatari e le modalità della nomina e, pertanto, nell'ambito di ciascuna amministrazione potrà/dovrà essere compiuta una valutazione in proposito sulla base delle specificità organizzative, anche alla luce degli strumenti per la gestione in comune delle attività offerti dalla vigente normativa (art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241). Nel compiere la valutazione occorre comunque tener presente che - come si vedrà di seguito - ***la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare e, pertanto, pare da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo***”.
- “La legge non prevede un termine per la nomina e, pertanto, le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente”.
- “Il provvedimento di nomina è di competenza dell'organo di indirizzo politico e, quindi, per i Ministeri deve essere adottato dal Ministro, per gli altri enti è invece di spettanza ***dell'organo con competenza di indirizzo e controllo***”.
- Il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi.”



Resp.prev. Corruzione e P.T.P.C. – Il piano Nazionale Anticorruzione

- Il P.N.A. è stato approvato nel settembre 2013 (contiene anche alcune indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni)



Il responsabile per la trasparenza

- *Il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;*
- *Svolge stabilmente un'attivit  di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, (*all'ANAC*) e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di **disciplina** i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.*
- *provvede all'aggiornamento del P.T.T.I.*
- *controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico*



Il responsabile per la trasparenza nella scuola: chi è?

- Il Dirigente scolastico?

Argomenti:

- Corrispondenza (“di norma”) con la figura del R.P.C., nominato dall’organo politico: ma proprio questo lo renderebbe potenzialmente incompatibile!
- Natura delle responsabilità (dirigenziali) connesse agli inadempimenti
- Qualifica richiesta per analoga figura nelle altre PA (Dirigenti di I fascia e Segretari comunali)

- *Possibile soluzione: il DS è il responsabile ma individua dei referenti nell’ambito del proprio personale?*
- *Notevoli sono le difficoltà applicative di una normativa modellata su ordinamenti di PA molto diversi dalle amministrazioni scolastiche.*



Si noti:

- ***Segnalazione (all'UPD) dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione in relazione alla loro gravità.***

Da cosa si desume la gravità dell'inadempimento? Da...

- ***Gli effetti sugli atti da pubblicare?***
- ***Gli effetti lesivi sui destinatari delle informazioni omesse?***
- ***La (mera) richiesta di accesso civico?***
- ***L'entità del ritardo nell'adempiere alla pubblicazione?***
- ***La scarsa qualità delle informazioni pubblicate?***
- ***Il "clamor fori" suscitato dall'inadempimento?***
- ***L'intenzionalità e gli altri indici di valutazione disciplinare?***
- ***Etc...***



Art. 44 Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

- *1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.*



GLI O.I.V.

- Art. 14 D.lgs. 150/2009
- Resta comunque esclusa la costituzione degli OIV nell'ambito del sistema scolastico (art. 74 D.lgs. 150/09)



Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) (1 di 3) .

- 1. **La CIVIT**, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, **controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione** previsti dalla normativa vigente, esercitando **poteri ispettivi** mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e **ordinando l'adozione di atti o provvedimenti** richiesti dalla normativa vigente, **ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti** con i piani e le regole sulla trasparenza.
- 2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, **controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto** sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.



Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) (2 di 3) .

- *3. La CIVIT puo' inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.*
- ***4. In relazione alla loro gravita', la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.***



Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) (3 di 3) .

- **5. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.**



Da “CIVIT” ad “ANAC”

- La Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - CIVIT è ora divenuta, ex art. 5 L. n. 125/2013, **Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.)**



Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

- 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
- 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.



Osservazioni sull'art. 46

- Mentre prima del D.lgs. 33/13 le sanzioni erano contemplate solo per casi specifici (es. 1, c. 33 L. 190/12), adesso si fa riferimento in via generale all'inadempimento, che attiva sempre meccanismi di responsabilità dirigenziale (ex art. 21 D.lgs. 165/2001=decurtazione della retribuzione di risultato fino all'80%).
- Critica: il D.lgs estende gli obblighi di trasparenza e dall'altro lato tende a scaricare su amministrazioni non attrezzate compiti di pianificazione, vigilanza e attuazione molto gravosi (imputando loro la responsabilità per eventuali inadempimenti)



Danno all'immagine: nuove frontiere?

- Nuovo comma 1-sexies dell'art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla L. 190/2012

“Nel giudizio di responsabilità, l'entità' del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.

- **Alcune novità:**

- 1) l'espressione “reato contro la p.a.” (a fronte del quale può derivare un danno all'immagine pubblica dell'istituzione), è qualcosa di più ampio rispetto ai delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. ex art. 7 della **legge n. 97 del 2001** (che invece fa espresso riferimento ai delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale ; 2) scompare il riferimento ad una previa sentenza “di condanna”, essendo sufficiente una sentenza di accertamento definitivo di un reato contro la p.a. da parte del giudice penale



Art. 47 Sanzioni per casi specifici

- **1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14**, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
- **2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2**, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
- **3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.**



Capo VII

Disposizioni finali e transitorie



Art. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza (1 di 2)

- *1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonche' relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».*
- *2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.*



Art. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza (2 di 2)

3. *Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.*
4. *I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita' delle modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro successiva rielaborazione; b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualita' delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.*
5. *Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.*



Art. 49 Norme transitorie e finali

- *1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*
- *2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.*
- *3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.*
- *4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalita' di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarita' dei propri ordinamenti.*



Art. 50 Tutela giurisdizionale

- ***1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.***



Art. 51 Invarianza finanziaria

- *1. Dall'attuazione del presente decreto **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Le amministrazioni interessate provvedono **agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.***



Art. 52 Modifiche alla legislazione vigente

- 1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, primo comma: 1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»; 2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,»; b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».
- 2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
- 3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
- 4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»; c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»; d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»; e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».
- 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.



Art. 53 Abrogazione espressa di norme primarie

- *1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69; i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180; r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228; s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*



L'allegato A

- **La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni** all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto.
- **La Tabella 1 indica le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti.** Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella
- Organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" in punto di accesso diretto ai contenuti / collegamenti ipertestuali
- **L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi / sotto-sezione "Altri contenuti".**
- Per informazioni, documenti o dati già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi.



L'allegato A

- Sul sito della CIVIT, al seguente link:

<http://www.civit.it/wp-content/uploads/All.-1-obblighi-di-pubblicazione1.pdf>

è riportato in formato *.pdf* l'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti, come previsti dall'Allegato 1 - Sezione "Amministrazione Trasparente", seguito da una tabella che riepiloga l'ambito soggettivo (=gli enti destinatari) di applicazione dei predetti obblighi



Riflessioni conclusive e fine della presentazione

- Grazie per l'attenzione! -